

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **IV-ter**
N. **10-A**

RELAZIONE DELLA GIUNTA

PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: **FRANCO RAFFALDINI**)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SGARBI

per il reato di cui agli articoli 81, primo comma e 341, commi primo e quarto, del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale, continuato e aggravato)

TRASMESSA DAL PRETORE DI PISA

E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA

il 17 novembre 1995

Presentata alla Presidenza il 20 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La questione che si sottopone all'Assemblea riguarda un episodio avvenuto alla fine del mese di luglio 1992 in Piazza dei Miracoli a Pisa.

A quanto risulta dagli atti del procedimento, il deputato Sgarbi, invitato a una manifestazione pubblica che si teneva presso tale luogo, si stava apprestando ad entrare dall'ingresso riservato alle autorità.

Dopo essersi soffermato presso una piccola folla che sostava al di qua delle transenne, avrebbe deciso di portare con sé, oltre il varco, cioè nel luogo riservato alle autorità, due ragazze che appartenevano al gruppo degli astanti.

Dopo aver ricevuto un rifiuto da parte degli agenti di polizia, anche a fronte delle proteste degli astanti che aspiravano ad entrare al pari delle due ragazze, il deputato Sgarbi avrebbe proferito ad alta voce alcuni insulti al loro indirizzo (riportati nella richiesta dell'autorità giudiziaria doc. IV-ter n. 10):

« voglio telefonare al Prefetto perché c'è una guardia che vuole rompere i coglioni... Di questi me ne sbatto i coglioni ».

Per questo il deputato Sgarbi è stato citato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, confermato ed approvato di cui agli articoli 81, primo comma e 341, comma primo e quarto del codice penale.

L'udienza veniva fissata per il 4 novembre 1995.

Il 17 novembre 1995 il Pretore di Pisa, atteso che al momento della richiesta da parte del pubblico ministero della concessione dell'autorizzazione a procedere non è stata esaminata l'applicabilità o meno dell'articolo 68 della Costituzione, ritiene opportuna la trasmissione degli atti del procedimento alla Camera dei deputati perché deliberi in merito all'udienza del 20 febbraio 1996.

Non essendo pervenuto alcun pronunciamento delle Camere, il procedimento è ripreso il 24 maggio c.a. Il Pretore di Pisa assolve il deputato Sgarbi per la prima frase pronunciata e lo condanna per la seconda al pagamento di lire 400.000 in sostituzione di 16 giorni di reclusione. Contro tale sentenza il deputato Sgarbi ha presentato ricorso.

Comunque dal contesto dell'episodio e dal tenore delle frasi appare del tutto certo che non ci si trovi dinanzi a una ipotesi di esercizio di funzioni parlamentari, né che le affermazioni del deputato Sgarbi siano opinioni espresse in un contesto politico oppure aventi contenuti politici e in qualche modo inerenti alla sua funzione parlamentare.

Tale è stata l'opinione unanime della Giunta che nella seduta del 31 luglio 1996 ha approvato la proposta del relatore di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti citati non concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

Franco RAFFALDINI, *Relatore*.